

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2643 del 08/05/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di San Secondo Parmense, Strada Provinciale per Parma 6/A richiesta dall'impresa Gim-Tonic societa' sportiva dilettantistica a responsabilita' limitata per l'attività di palestra per attività motoria non agonistica Sin 38066/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2756 del 08/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto MAGGIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di San Secondo Parmense in data 12/11/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG.2024/206519 del 14/11/2024 – pratica Sinadoc 2024/38066 - SUAP 23/2024 dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa Gim Tonic societa' sportiva dilettantistica a responsabilita' limitata (C.F./ PIVA 02935810347), con sede legale nel Comune di San Secondo Parmense, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di palestra per attività motoria non agonistica svolta presso l'impianto ubicato in Strada Provinciale per Parma 6/A Comune di San Secondo Parmense sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO CHE in merito alle emissioni in atmosfera la Ditta ha dichiarato che “..non sono presenti emissioni in atmosfera (né fugitive, né diffuse, né convogliate)...”; ne consegue che non sono presenti emissioni in atmosfera da autorizzare .

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA secondo la normativa vigente

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: *Via Po 5, 40139 Bologna* | tel 051 6223811 | *www.arpae.it* | *P.IVA 04290860370*

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i emerge quanto segue:

-a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG.2024/210764 del 20/11/2024, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG.2024/232062 del 20/12/2024 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati richiesti in data 30/12/2024 con nota PG.2024/235741:

- Parere per la matrice scarichi del Comune di San Secondo Parmense (acquisito con nota PG.2025/78503 del 24/04/2025) comprensivo del parere di Arpae St del 03/03/2025 prot.1848 per la matrice scarichi e del parere del Consorzio di bonifica del 14/04/2025 prot.3262;
- Parere per la matrice rumore del Comune di San Secondo Parmense (acquisito con nota PG.2025/2571 del 24/03/2025)

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.Lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP di San Secondo Parmense in qualità di Autorità Procedente;
- CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa Gim Tonic societa' sportiva dilettantistica a responsabilita' limitata, per l'esercizio dell'attività di palestra per attività motoria non agonistica da realizzare in Comune di San Secondo Parmense, Strada Provinciale per Parma 6/A, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa Gim Tonic societa' sportiva dilettantistica a responsabilita' limitata (C.F./ PIVA 02935810347) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto in Comune di San Secondo Parmense Strada Provinciale per Parma 6/A, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato A3 Scarico acque reflue domestiche in acque superficiali" con acclusa planimetria di riferimento;*
- *"Allegato E Comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 c.4 o c.6 della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11.*
-

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima

della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5 DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di San Secondo Parmense ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di San Secondo Parmense e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

9. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

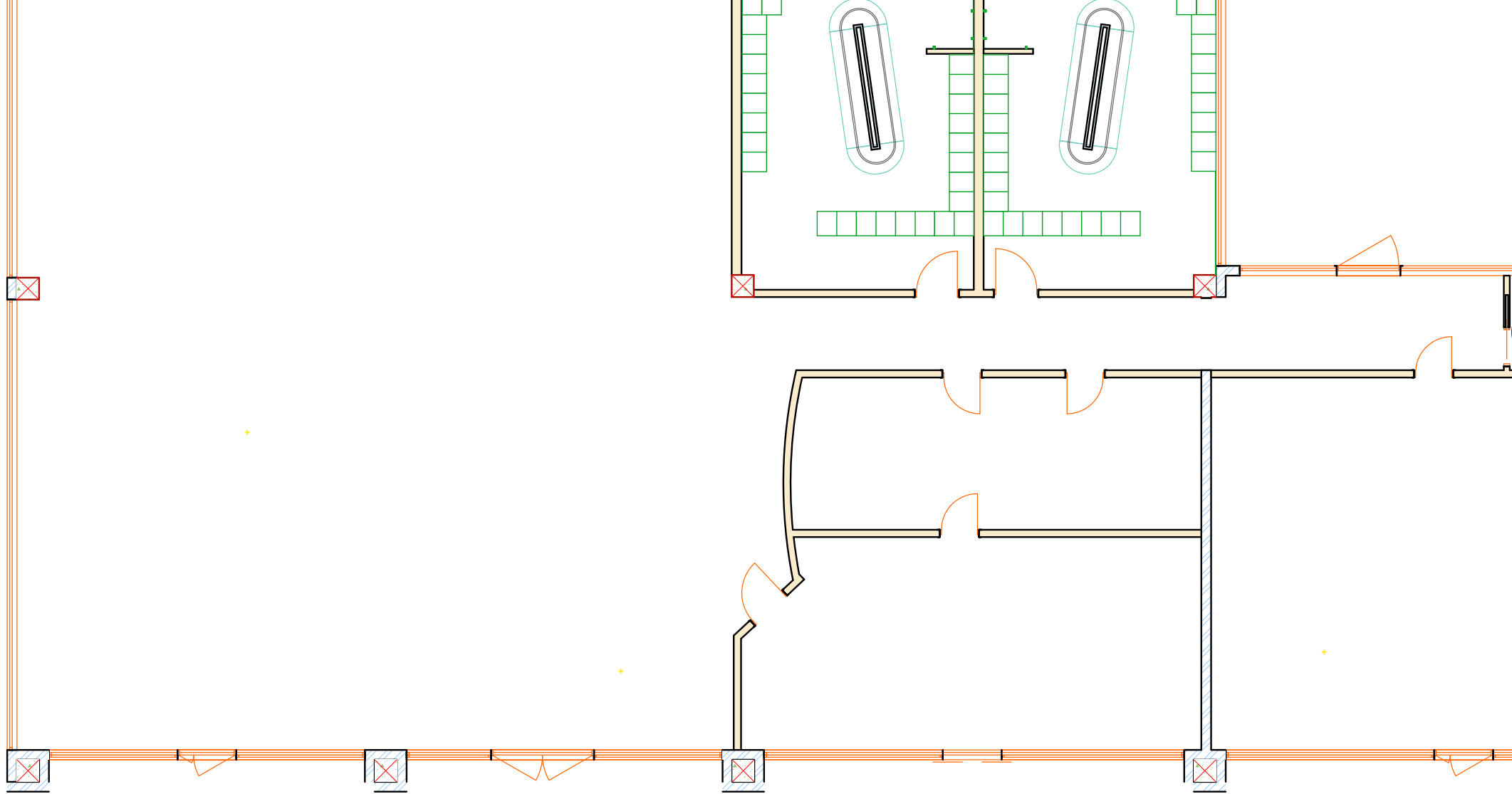
Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	2024-38066
	Gim Tonic societa' sportiva dilettantistica a responsabilita' limitata Comune di San Secondo Parmense Strada Provinciale per Parma 6/A attività di palestra per attività motoria non agonistica
	Eventuali premesse
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	
PARTE DESCRITTIVA	La richiesta riguarda lo scarico S1 di acque reflue domestiche depurate in acque superficiali, derivanti dall'attività dei servizi igienici a servizio della palestra fitness per un numero di abitanti equivalenti pari a 40 unità in condizioni di massimo esercizio; i reflui saranno scaricati in acque superficiali nel Fosso stradale lungo strada comunale Martorano, previo trattamento in degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico e da qui confluiscono nel canale consortile CAVO RAMO;
PRESCRIZIONI (del Comune)	1. L'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata. 2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. 3. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. 4. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. 5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori. 6. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento. Si riportano inoltre essere le prescrizioni contenute nel parere del Consorzio di Bonifica Parmense:

	1) Lo scarico non dovrà provocare ristagni tali da ridurre l'efficienza del sistema scolante minore, scongiurando conseguentemente anche inconvenienti di tipo ambientale legati al ristagno medesimo. Si sottolinea, inoltre, l'obbligo in capo al titolare dello scarico di provvedere alla manutenzione periodica del ricettore scolante, sollevando il Consorzio da qualsiasi onere manutentivo della rete di scolo minore ricevente tale scarico 2) È fatto divieto di modificare il suddetto percorso indiretto unilateralmente, in modo tale da garantire costantemente il corretto deflusso delle acque. 3) Nel rispetto e nella tutela del patrimonio idrico, rappresentato da tutte le acque superficiali, si ricorda la necessità di scaricare i reflui domestici adeguatamente depurati. A tal fine, i sistemi di depurazione delle acque reflue domestiche vanno regolarmente mantenuti e tenuti in ordine, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m. Si ricorda che tali manutenzioni periodiche annuali al sistema di depurazione vanno svolte da ditta specializzata o da persona appositamente delegata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori. Gli enti propositi si potranno avvalere della facoltà di richiedere di poter visionare tale documentazione. Il consorzio si riserva, allo stesso modo, la facoltà di richiedere interventi di adeguamenti per risolvere eventuali riscontrate e reiterate problematiche in essere. Relativamente al pozzetto di ispezione, previsto a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico, le sue caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in totale sicurezza. Per modifiche di carattere tecnico-impiantistiche, è fatto obbligo al titolare dello scarico di fare specifica richiesta al Comune di competenza, che attraverso apposita domanda, chiederà il parere dell'ente consortile; in assenza di variazioni, invece, il nulla osta sarà da considerarsi privo di scadenza. Tutte le prescrizioni, con valenza anche futura, contenute nel presente nulla osta, dovranno essere trasferite agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere oggetto di autorizzazione, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti. Tale obbligo sussiste anche in caso di vendita totale o parziale delle proprietà ad oggi intestate al richiedente.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	planimetria rete aziendale;

nota: competenza Comune



Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Sinadoc 2024-38066
	Gim Tonic societa' sportiva dilettantistica a responsabilita' limitata Comune di San Secondo Parmense Strada Provinciale per Parma 6/A attività di palestra per attività motoria non agonistica
	presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del tecnico progettista in cui è dichiarato: che l'edificio di insediamento ricade in area di classe IV del piano di zonizzazione acustica comunale vigente, approvato con atto n° 63 del 05/11/2004; - che l'esercizio dell'attività non prevede si possano produrre valori di emissioni superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti; - che non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi; - che l'attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico; - che l'esercizio delle attività non produce aumenti della rumorosità esterna od interna.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI piano di zonizzazione acustica comunale vigente, approvato con atto n° 63 del 05/11/2004;	
PRESCRIZIONI (del Comune)	rispetto delle condizioni operative previste nella dichiarazione resa dal Tecnico competente La Ditta è inoltre tenuta a rispettare le seguenti condizioni: le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; - l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; - deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.